

dute il 27 marzo 1927 e 27 marzo 1928 e da essi mutuatari corrisposte, pari ciascuna a L. 129.293,85.

Il saldo avverrebbe quindi col pagamento all'Istituto di L. 497.194,41 e non con il pagamento di L. 608.224,68 risultante dal precepto e susseguenti interessi: e quindi con una differenza in meno di L. 112.000 circa a danno dell'Istituto.

La richiesta suddetta potrebbe essere giustificata dal fatto che con la immediata estinzione del loro debito i mutuatari verrebbero a non usufruire della proroga concessa dall'Istituto con l'atto 18 novembre 1927 e che determinò l'aumento del saggio d'interesse dal 6.50 al 7.50%.

Occorre però tener presente che non pare opportuno, per esigenze di amministrazione, aderire sic et simpliciter alla richiesta dei coniugi Gasparri di ritenere come non stipulato il contratto di modifica del 18 novembre 1927, poiché le annualità di ammortamento scadute in dipendenza di detto contratto (calcolate al saggio d'interesse del 7.50%) sono state già portate in